

OGGETTO: PERSONE DI ETÀ COMPRESA TRA 16 E 29 ANNI ISCRITTE AL PROGRAMMA “GARANZIA GIOVANI” – INCENTIVATE ANCHE LE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO EFFETTUATE DALL’1 MAGGIO 2014

Come noto (CONFIMI RAVENNA NEWS 19/2014), il decreto direttoriale del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 8 agosto 2014 – pubblicato il 2 ottobre scorso nella sezione legale del sito internet del citato dicastero – prevede un incentivo per l’assunzione dei giovani ammessi al “*Programma Operativo Nazionale per l’attuazione della Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani*” (cd. Programma “Garanzia Giovani”).

L’incentivo è ammissibile per le assunzioni:

- **di giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni** (che abbiano assolto al diritto dovere all’istruzione e formazione, se minorenni), **non occupati** (*) **né inseriti in un percorso di studio o formazione** – i c.d. *Neet* (“*Not engaged in Education, Employment or Training*”) –, registrati al Programma “Garanzia Giovani” tramite iscrizione al portale www.garanzigiovani.gov.it;
- **effettuate dal 3 ottobre 2014 al 30 giugno 2017**, nei limiti delle disponibilità finanziarie, pari a euro 188.755.343,66, ripartiti come indicato nella tabella allegata al suddetto decreto: le risorse destinate alla nostra Regione, in particolare, sono pari a euro 7.417.948,40. La verifica delle disponibilità dei fondi (e il conseguente riconoscimento dell’incentivo) sarà effettuata secondo l’**ordine cronologico di presentazione dell’istanza** da parte del datore di lavoro;
- a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione, o determinato, anche a scopo di somministrazione, la cui durata sia inizialmente prevista per un periodo pari o superiore a sei mesi. **PER I RAPPORTI CHE SI SVOLGONO IN EMILIA-ROMAGNA, TUTTAVIA, L’INCENTIVO SPETTA PER LE SOLE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO.**

Con decreto direttoriale 2 dicembre 2014, n. 63, il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha stabilito che **l’incentivo spetti anche per le assunzioni effettuate dall’1 maggio 2014**, sempre nei limiti delle disponibilità finanziarie.

I datori di lavoro che intendono essere ammessi al beneficio per le assunzioni effettuate nel periodo compreso tra l’1 maggio e il 2 ottobre 2014, devono presentare un’istanza preliminare di ammissione all’INPS – esclusivamente in via telematica – con le modalità che saranno fornite dall’Istituto entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del decreto 63/14 sul sito del ministero del Lavoro (non ancora avvenuta alla data di chiusura di questo notiziario).

(*) Condizione che, ai sensi dell’art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 181/2000, deve essere “comprovata dalla presentazione dell’interessato presso il servizio competente (*ossia il Centro per l’Impiego, NdR*) in ogni ambito territoriale dello Stato, o anche tramite posta elettronica certificata (PEC), accompagnata da una dichiarazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti l’eventuale attività lavorativa precedentemente svolta, nonché l’immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa”.